



COMUNE DI CRUCOLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30 del 07-09-2014

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sette** del mese di **settembre**, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE / ASSENTE
VULCANO	DOMENICO	Sindaco	Presente
CANTELMO	FRANCESCO	Vice Sindaco	Presente
GARREFFA	RITA	Consigliere	Presente
ARENA	TOMMASO	Consigliere	Presente
AMANTEA	CARMINE	Consigliere	Presente
BRUNO	NICODEMO	Consigliere	Presente
AUREA	MARIA	Consigliere	Presente
ALBANESE	SAMUELE	Consigliere	Presente
CERCHIARA	GABRIELE	Consigliere	Presente
GRECO	MICHELANGELO	Consigliere	Assente
GAGLIARDI	GIANFRANCO	Consigliere	Presente
LIBRANDI	CATALDO	Consigliere	Presente
VULCANO	VINCENZO	Consigliere	Presente

Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 12	Assenti n. 1
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Voti favorevoli 8	Astenuti 0	Voti Contrari 4
--------------------------	-------------------	------------------------

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. BRUNO NICODEMO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9 c. a. del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ciccopiedi Francesco

La seduta è pubblica;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;

- Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

Il PRESIDENTE CONSIGLIO dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consigliere Gagliardi: Come gruppo consiliare di minoranza esprimiamo il nostro voto contrario alla deliberazione in argomento, in quanto si evince un aumento generale delle dell'Imposta Municipale Unica (IMU). Non è stata prevista alcuna agevolazione per le attività produttive, per le quali in questo momento di crisi si doveva avere maggiore attenzione.

Sindaco: Il problema principale è l'evasione e l'elusione al fine di evitare di pagare le tasse. Attraverso il recupero della imposta evasa e un attento controllo sulle abitazione secondarie si potrebbe applicare una riduzione dell'imposta non solo per le attività produttive ma anche per tutte le categorie dei cittadini che si trovano in particolari condizioni. Propongo in questa sede una campagna pubblicitaria contro l'evasione da portare avanti unitamente con il gruppo di minoranza, Si deve con vigore e decisione procedere insieme alla lotta contro l'evasione fiscale. La maggioranza sta già lavorando in questo senso con il massimo impegno

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2013:

non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti i diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti nel corso dell'anno, che hanno differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 07/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 01/09/2014, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base di € 122.448,00;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie: Tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	=====
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 0,2%
Altri immobili	+ 0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 16/07/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Gagliardi, Librandi e Vulcano V.)

DELIBERA

1. di variare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
-------------	----------------

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	=====
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 0,2%
Altri immobili	+ 0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2014**, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota ordinaria	0,96%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare:
in € 519.574,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la stessa votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarità Tecnica e ai sensi dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to VULCANO DOMENICO

Il Responsabile del servizio, VULCANO DOMENICO ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere per quanto riguarda la Regolarità contabile e ai sensi dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to VULCANO DOMENICO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ciccopiedi Francesco

PRESIDENTE CONSIGLIO
F.to BRUNO NICODEMO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Ciccopiedi Francesco

A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio On-line al n. 609 per quindici giorni consecutivi dal 08-09-2014 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dalla Residenza Municipale, li 08-09-2014

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ciccopiedi Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DIVENTATA ESECUTIVA IN DATA _____

- a) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.
- b) In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell' art. 134 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
() per la scadenza del termine dei trenta giorni dall'invio al CO.RE.CO. ;
() per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (Prov. N. _____ del _____);
- c) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza Municipale, li

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ciccopiedi Francesco
